

“FAKE NEWS”: TRA DIRITTO SOGGETTIVO AD ESSERE INFORMATI E RICERCA DI UNA REGOLAMENTAZIONE

di **DIMITRI DE RADA**

Approfondimento del 11 maggio 2021

ISSN 2420-9651

Con l'avvento della rivoluzione digitale, dei nuovi media, delle nuove declinazioni del web e dei suoi contenuti, la comunicazione è diventata sempre più veloce ed offre una mole sempre crescente di informazioni, tanto che le notizie vengono trasmesse e commentate in tempo reale e da qualunque tipo di soggetto (non più solo giornalisti o fonti verificabili), oltre ad essere fruibili da chiunque in qualsiasi parte del mondo.

SOMMARIO: 1. Il contesto: l'informazione deintermediarizzata. - 2. Fake news: in cerca di una definizione. - 3. Come funzionano le Fake news. - 4. Le tipologie dei soggetti responsabili della diffusione di notizie false. - 5. L'abuso del diritto di libera espressione. - 6. Il diritto ad essere informati. - 7. L'approccio dell'Unione Europea al problema. - 8. L'approccio nazionale al contrasto delle Fake news. - 9. Conclusioni: in cerca di un approccio multilaterale.

1. Il contesto: l'informazione deintermediarizzata.

Con l'avvento della rivoluzione digitale, dei nuovi media, delle nuove declinazioni del web e dei suoi contenuti, la comunicazione è diventata sempre più veloce ed offre una mole sempre crescente di informazioni, tanto che le notizie vengono trasmesse e commentate in tempo reale e da qualunque tipo di soggetto (non più solo giornalisti o fonti verificabili), oltre ad essere fruibili da chiunque in qualsiasi parte del mondo.

In altri termini, l'informazione è passata dall'essere *one-to-many* (del modello classico dei mass media) ad essere *many-to-many*. L'informazione web appare disintermediarizzata, delocalizzata, detestualizzata (nel senso che alcune risorse sono difficilmente riconducibili al concetto classico di testo), fluida, ma per altri versi abbastanza omogenea all'apparenza (la pagina Web o la mail dell'autorevole esperto possono somigliare moltissimo ad una amatoriale). Ciò è avvenuto velocemente, dando possibilità inaspettate ma non senza ombre se è vero che Timothy John Berners-Lee (l'inventore del World Wide Web) ha recentemente dichiarato «Humanity connected by technology on the web is functioning in a dystopian way. We have online abuse, prejudice, bias, polarisation, fake news, there are lots of ways in which it is broken» [1]. Lo stesso Berners-Lee propone poi l'iniziativa di una “Magna Carta” universale per il web, «This is a contract to make the web one which serves humanity, science, knowledge and democracy» [2], per cui, allo scopo di proteggere i diritti delle persone online da notizie false, pregiudizi e odio, quella prefigurata costituirebbe una sorta di contratto/convenzione tra governi, aziende e privati.

I diritti lesi o minacciati possono essere diritti soggettivi ma non solo: possono essere minacciati la sicurezza collettiva, l'ordine pubblico e persino le regole fondamentali di convivenza democratica cioè a fini politici o di semplice speculazione economica [3].

In questo ambito non si può non richiamare il ruolo dell'Internet Governance Forum promosso dalle Nazioni Unite a partire dal 2006, un luogo d'incontro multilaterale e 'multi-stakeholder', aperto a tutti, nel quale discutere i principali temi relativi alla governance di Internet, ossia le regole, le procedure, le infrastrutture e i programmi che ne determinano il funzionamento e l'evoluzione. Aspetti – non solamente tecnici, ma anche economici e sociali – che i governi, gli organismi privati e la società civile contribuiscono a delineare, anche in relazione a temi di ampia portata come democrazia, partecipazione e trasparenza. Il Comitato di Programma dello IGF Italia fu affidato sin dal 2008 al Presidente Stefano Rodotà che ha ricoperto la carica sino alla sua scomparsa

nel 2017.

Nella dottrina giuridica questa improvvisa esplosione di comunicazione estesa e globale ha portato a nuove riflessioni sul concetto di “libertà di espressione” che sta alla base di tutta la comunicazione su internet, per esempio a proposito delle espressioni che sono considerate rispettose di una cultura o di un’opinione” ma offensive di altre «È stato suggerito che la natura multiculturale dei moderni stati liberali (in particolare la formazione delle minoranze dell’immigrazione da altre culture a causa del processo di globalizzazione) fornisce ragioni – da una prospettiva egualitaria liberale – per riconoscere una norma civica o democratica, al contrario di una norma legale, che limita gli esercizi del diritto alla libertà di parola che offendono i sentimenti o le credenze dei membri di altri gruppi culturali. (...) (n.d.a. l’autore) rifiuta il suggerimento che l’accettazione di tale norma sia in linea con il pensiero egualitario liberale. A seguito di una revisione delle ragioni egualitarie liberali classiche della libertà di parola – ragioni del benessere generale, dell’autonomia e del rispetto dell’uguaglianza dei cittadini – si sostiene che queste ragioni superano le ragioni proposte per frenare il discorso culturalmente offensivo» [4].

Tale opinione pare riprendere la celebre citazione di George Orwell «If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear» [5], dimostrando come il vero terreno del conflitto sia quello di trovare le forme adeguate per garantire i diritti in rete [6].

Ma il tema che diviene ogni giorno più ampio e desta maggior allarme è quello delle c.d. fake news, dal momento che la diffusione di tali false notizie avviene anche attraverso tecniche automatizzate e piattaforme di social media, riuscendo in tal modo ad influenzare l’informazione e l’opinione individuale oltre che a condizionare significativamente i processi decisionali collettivi (anche politici). Tale ultimo aspetto ha portato a parlare di “Disrupting democracy” [7], inteso come un lato oscuro del ruolo della tecnologia nel sistema democratico. Proprio a tale influenza sulle opinioni politiche, in quello che è stato definito «the marketplace of ideas» [8], si deve la accelerazione dell’analisi sviluppatasi nella dottrina giuridica degli ultimissimi anni [9]. Non è mancato chi ha sostenuto che: «Il carattere ideologico dell’attuale polemica contro la disinformazione in rete risiede appunto nella sua attitudine a dissimulare la vera natura dello scontro in atto: che non è? tanto uno scontro tra informazione “buona” e “cattiva”, tra informazione e disinformazione, quanto una guerra tra vecchi e nuovi

media – e vecchi e nuovi centri di potere – per il controllo dell'opinione pubblica, scatenata dal fatto che, per la prima volta, la informazione e disinformazione on line sembrano più efficaci, nell'orientare, condizionare e manipolare l'opinione pubblica, di quelle veicolate dai media tradizionali» [10].

2. Fake news: in cerca di una definizione.

La stessa definizione di fake news non appare raccogliere unanimità di consensi né per quanto riguarda la sua estensione concettuale oggettiva (quali tipi di notizie rientrano nella categoria) quanto soggettiva (se sia necessario dimostrare il dolo o basti l'esistenza di una colpa), esemplificativamente:

- Alcuni autori la definiscono come la pubblicazione online di informazioni intenzionalmente o consapevolmente false [11].

- Altri sottolineano la possibile distinzione tra *disinformation*, intesa come informazioni consapevolmente false, e *misinformation*, intesa come informazione non deliberatamente falsa (salvo la difficoltà di provare in concreto l'elemento soggettivo) [12].

- Sino ad autorevoli estensioni del concetto: «Nella categoria 'fake' sono ricomprese (non sempre assimilabili quanto a intervento regolatorio) diverse fattispecie: 'falso' conclamato, falso apparente, diciamo 'sospetto'; istigazione ad odio, discriminazioni etc. Nel lessico giuridico italiano, diremo, in prima approssimazione, abuso della credulità popolare quanto alle prime due – talora espressione di negligenza e non di dolo, per la terza – sempre espressione di dolo –, istigazione all'odio razziale, e a commettere reati. Ancora, rispetto alle prime due, pare comunque corretto assimilarle quanto ad interventi di difesa sociale: l'esigenza di dissipare equivoci e comunque di fornire strumenti adeguati alla ricerca del vero, non consente di distinguerle 'categoricamente'. Del resto, per chi professi una cultura di stampo illuministico, fondata sulla 'verità del dubbio', il vero è quello che appare più probabilmente tale alla stregua di fatti e argomenti credibili. E la zona di confine tra 'falso' e 'sospetto' è spesso labile: si pensi alla diatriba sugli OGM, che vede schierati sulla tesi della pericolosità - sia pure in minoranza - anche alcuni ricercatori non definibili ciarlatani »[13].

Personalmente ritengo che gli *hate speech* e la discriminazione possano essere ricompresi nel concetto di “fake” solo per metonimia e che il metodo cartesiano e popperiano del dubbio (non la verità del dubbio), si riveli una sicura bussola nel merito

dei contenuti che ci vengono proposti, così come che il principio di tolleranza sia la sicura pietra di paragone nel bilanciamento di interessi in quasi tutte le fattispecie di illecito ed, ancor più, in quelle fattispecie che concernono l'esercizio (vero o presunto) della libertà di espressione [14].

È necessario precisare che un'opinione non può mai essere falsa, ma lo può essere una notizia (intesa come un fatto falso o una falsa rappresentazione di un fatto).

Il *Code of Practice on Disinformation* della Commissione Europea fornisce una definizione di “fake news” sufficientemente chiara ed esaustiva, per cui «Disinformation is verifiably false or misleading information created, presented and disseminated **for economic gain or to intentionally** deceive the public. It may have far-reaching consequences, cause public harm, be a threat to democratic political and policy-making processes, **and** may even put the protection of EU citizens' health, security and their environment at risk» [15].

La commissione europea qualifica quindi la fake news come un'informazione “**verificabilmente falsa o fuorviante**” (“*verifiably false or misleading information*”), creata e pubblicata, con qualsivoglia mezzo, **per ragioni di guadagno o con il precipuo scopo di disinformare**. Tale definizione pare quindi muovere dal concetto di “notizia”, limitando poi il proprio ambito di applicazione ad ipotesi non interessate da norme comunitarie e costituzionali a tutela della *freedom of expression*.

Ritengo che nessun Ordinamento giuridico possa fornire di alcuna tutela la diffusione di notizie (comunque) false, riconoscendo a chicchessia il diritto di crearle e diffonderle anche colposamente (pur nel bilanciamento con il diritto di libera espressione del pensiero). La definizione di fake news fornita dalla Commissione ha come conseguenza l'ardua dimostrazione dello scopo di lucro o decettivo di chi diffonda la falsa notizia, per cui non sarebbe poi difficile liberarsi da responsabilità (dimostrando non volontarietà del falso) dichiarando ad es. di aver voluto liberamente commentare pur sapendo di non avere competenze in materia o senza conoscenza diretta dei fatti (e quindi comunque con colpa). Sarà poi ancora più difficile dimostrare queste qualificazioni della violazione in presenza di robot programmati per diffondere notizie, o “bot”, sistemi automatizzati per la creazione di account fasulli che, spacciandosi per persone fisiche, interagiranno con inconsapevoli utenti reali dando avvio ad un potenziale effetto domino di condivisioni. Sul punto, si consideri come, in occasione delle elezioni presidenziali USA del 2016, solo il 6% degli account Twitter creati da bot diffusero il

31% delle fake news in rete [16].

Va evidenziato come la definizione citata non faccia alcun riferimento all'eventuale causazione di un danno da parte della notizia, mentre fa espresso riferimento alla necessità che la notizia debba essere propagata o per un guadagno economico o, deliberatamente, per fini decettivi.

Sul piano del diritto interno è stato anche sostenuto che dalla garanzia dell'[art. 21 Cost.](#) resta escluso il «subiettivamente falso, quindi la menzogna, il dolo, l'inganno, il raggio, o la frode ma non invece l'obiettivamente erroneo» [17].

Su questo punto mi sia permesso richiamare il «Tribunale di Roma, sez. diritti della persona (22.06.2018), che ha trattato un caso in cui è stata riaffermata la differenza tra informazione e opinione: (i) la verità è importante in relazione ai fatti e non alla valutazione dei fatti; (ii) le critiche motivate non devono essere bilanciate o limitate. Ma il Tribunale ha anche affermato che nell'attuale ordinamento giuridico italiano: (A) i fornitori di servizi di hosting non hanno il dovere di monitorare ciò che consentono di diffondere; (B) gli hosting provider non hanno l'obbligo di rimuovere un contenuto anche quando richiesto; hanno solo il dovere di controllare in seguito, e quindi possono fare ciò che ritengono opportuno. Il tribunale ha citato [artt. 16.1b\)](#) e [17.1-2a\) del D.lgs. 70/2003](#) sul commercio via Internet (vedi Tribunale di Napoli, II sez. Civile, 3.11.2016); (B) la Corte di cassazione (Sentenza 3981 – 29.01.2016): mentre la diffamazione sui social media deve essere considerata come “diffamazione aggravata”, non è diffamazione condividere un post diffamatorio quando non vi sono ulteriori offensive il contenuto è stato aggiunto» [18].

3. Come funzionano le Fake news.

Servono qui alcune brevissime note per capire come può funzionare tecnicamente oggi il meccanismo delle fake news, e quindi immaginare un perimetro delle condotte nella pratica (senza pretesa di esaustività).

Un primo esempio è il click baiting, che consiste nel pubblicare notizie false o con foto e titoli sensazionalistici che incitano l'utente a cliccare, facendo leva sul suo aspetto emozionale, per attirare clic sulle proprie pagine ed incoraggiarne la condivisione del contenuto sui social network. Tale pratica talvolta è attuata anche pubblicando in maniera ingannevole, come anteprima di un video, un fotogramma di genere differente

dal contenuto realmente presente allo scopo di aumentarne le visualizzazioni; il tutto mirando a guadagnare con gli annunci online ed a lasciare cookies o malware sui devices degli utenti ignari. Questo metodo viene spesso usato come “esca” per le c.d. “bufale”, che i diversi attori sociali diffondono allo scopo di manipolare ed orientare le opinioni degli utenti ignari.

Si arriva poi al livello sistematico di diffusione di notizie attuato tramite il c.d. astroturfing [19], che si attua distribuendo strategicamente una notizia specifica attraverso una varietà di fonti (come gruppi frontali o robot) per dare l'impressione che numerose di esse stiano discutendo l'articolo. Queste pratiche diffondono disinformazione, manipolano elementi facendoli apparire di tendenza e fanno in modo che le “notizie false” appaiano (o magari siano in termini quantitativi) più popolari della loro controparte più credibile [20]. Inoltre la diffusione massiccia di una notizia tende a farla ritenere vera creando «l'illusione della maggioranza» [21] e «l'illusione della conoscenza» [22]. Tutto questo può essere definito artificio e raggiro decettivo, avente, nei diversi casi, differenti finalità (di lucro, di propaganda o altro).

4. Le tipologie dei soggetti responsabili della diffusione di notizie false.

Gli autori della diffusione di Fake news possono essere persone fisiche o entità giuridiche, ma, come visto sopra, assai spesso possono essere “bot” [23] (robot diffusori di notizie false). Molte delle notizie false che circolano sul web sono, infatti, originate da robot (ovviamente messi in opera da persone che saranno di ciò responsabili), piuttosto che da utenti reali, i quali sfruttano la profilazione degli utenti variamente attuata (il che ci fa evidenziare l'intreccio con il diritto alla privacy e la data protection) effettuate dagli algoritmi per influenzare singoli e gruppi di utenti [24].

Infine, la terza categoria di autori di fake news è rappresentata da tutti gli utenti di internet a cui piace condividere notizie e contenuti sui social media, convertendosi senza saperlo (in ragione anche dell'estrema velocità di consultazione propria dei media on line e quindi dell'analisi superficiale che questa comporta) in un'enorme cassa di risonanza per le fake news. Sui social le notizie false, come quelle vere, si diffondono a macchia d'olio per vari motivi. Sono i mezzi stessi a permetterci di condividere le notizie istantaneamente con un semplice clic [25].

Questo meccanismo viene rafforzato dal c.d. “*pregiudizio di conferma*”, che è il processo mentale che consiste nel ricercare, selezionare e interpretare informazioni in

modo da porre maggiore attenzione, e quindi attribuire maggiore credibilità, a quelle che confermano le proprie convinzioni o ipotesi, e viceversa ignorare o sminuire informazioni che le contraddicono. Tale meccanismo diventa ancor più efficace dal momento che, grazie alla profilazione, i soggetti a cui deve essere proposta la notizia vengono preventivamente “selezionati” [26].

Va quindi ribadito lo stretto rapporto che esiste tra privacy, protezione dei dati personali e fake news, poiché «Siamo sotto costante sorveglianza digitale a fini commerciali. ... il modello economico dei colossi della rete favorisce per sua natura i contenuti più coinvolgenti. E, quindi, facilita la diffusione della disinformazione» [27]; disinformazione che viene specificamente indirizzata agli utenti in base alle loro preferenze (rilevabili dai loro dati personali) onde facilitare che essi, grazie al *confirmation bias*, le possiamo credere vere o verosimili, e quindi a loro volta diffondere.

Tutto ciò finisce con fondare quella «nuova antropologia» che S. Rodotà prefigurò più di cinquanta anni fa: «La grande trasformazione tecnologica cambia il quadro dei diritti civili e politici, ridisegna il ruolo dei poteri pubblici, muta i rapporti personali e sociali, e incide sull'antropologia stessa delle persone» [28]. La veloce e complessa realtà dei nuovi media porta alla rielaborazione concettuale dei diritti della persona, infatti «non si può postulare una indifferenza del quadro tradizionale dei diritti al nuovo ambiente, tenendo fermi criteri ermeneutici pretecnologici e ritenendo che l'innovazione possa essere conosciuta, ed assumere rilevanza, solo quando s'incarna in apposite e diverse situazioni giuridiche. Scolora così la contrapposizione tra «vecchi» e «nuovi» diritti. Si può dire, anzi, che il riferimento a diritti e libertà fondamentali, nel nuovo contesto identificato dalla rete, esige una rilettura proprio dell'insieme dei diritti elaborato dall'intera modernità costituzionale» [29].

5. L'abuso del diritto di libera espressione.

Se da un lato va quindi riconsiderato il contenuto del diritto di libera espressione (di cui la divulgazione di una notizia falsa costituisce certamente un abuso), dall'altro si è di fronte all'emergere di diverse sfumature dello stesso, poiché attraverso questo diritto gli ordinamenti democratici garantiscono la libertà di informazione, nella duplice accezione di diritto ad informare e ad essere (correttamente) informati, tramite quella che si può definire un'“autodeterminazione informativa” che i meccanismi di base delle fake news

e della loro diffusione (ma anche delle piattaforme e motori di ricerca) possono in molti casi minare.

Analizzando il profilo dell'esercizio del diritto di espressione appare chiaro che, al di là della possibile commissione di altri illeciti, le finalità decettive proprie delle fake news travalichino i limiti per cui l'Ordinamento giuridico attribuisce il diritto di espressione (finendo con collidere con altri principi Costituzionali e diritti di terzi). Siamo quindi chiaramente di fronte ad ipotesi che quantomeno integrano gli estremi di un abuso del diritto. A tale proposito è stato sostenuto che «Dall'abuso, ovvero dalle disparate concettualizzazioni dell'abuso, la diffusione di fake news mutua non solo il divario tra il dover essere della condotta, conforme al paradigma legale e l'essere del comportamento, proprio del caso concreto, ma anche la consapevolezza di ledere la sfera giuridica altrui o, piuttosto, il c.d. animus nocendi» [30]. Secondo tale impostazione l'illecita condotta (abuso del diritto) si avrebbe solo in caso di diffusione dolosa.

6. Il diritto ad essere informati.

Vi è poi l'altro profilo, quello del diritto ad essere informati (che costituisce il profilo per così dire “passivo” della libertà di informazione). In assenza di un riferimento costituzionale espresso, tale principio è stato desunto per via interpretativa dall'[art.21 Cost.](#) dalla Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, in quanto risolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero, ed è anche riconosciuto in dottrina [31]. Esso è inoltre sancito in atti normativi di rango sovranazionale (cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi *ex* [artt. 10 e 11 Cost.](#)). Innanzitutto, l'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) «*Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere*» e l'[art. 10 della CEDU](#) (1950), c. 1: “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà **di ricevere o di comunicare informazioni** o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione” e c. 2: “L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge

e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Vi è poi l'[art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (2000), comma 1: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

In Italia il diritto ad essere informati è di matrice prevalentemente giurisprudenziale: è stata la Corte costituzionale che, nel tempo, tramite la sua giurisprudenza, ha sancito anche il profilo passivo del diritto all'informazione (necessità del pluralismo delle fonti per una completa ed obiettiva informazione del cittadino).

Tra tutte citiamo [Corte costituzionale, sent. 112/1993](#): «Questa Corte ha da tempo affermato che il **“diritto all'informazione”** va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, **i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale**». Ancora sul diritto ad essere informati e sul principio del pluralismo informativo, [Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 1974](#) (in tema di legittimità della riserva allo Stato del sistema radiotelevisivo): «La radiotelevisione adempie a fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione culturale del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione e perciò é necessario che essa non divenga strumento di parte». Secondo la Corte, è fondamentale che le trasmissioni radiotelevisive «rispondano alla esigenza di offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società». Ed ancora, [Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 2002](#): «Il diritto all'informazione garantito dall'[art. 21 Cost.](#) deve essere caratterizzato sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – **sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità**

dell'attività di informazione erogata. [...] È in questa prospettiva di necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica, che occorre dunque valutare la congruità del bilanciamento tra principi ed interessi diversi».

Non può esservi dubbio quindi, sul piano del diritto interno e dell'elaborazione giurisprudenziale, circa il riconoscimento costituzionale del diritto ad essere informati grazie ad un'informazione imparziale, veritiera e non strumentale o, peggio ancora, decettiva.

Sul punto, si consideri inoltre la tesi dottrinale per cui «Da tale constatazione (dell'esistenza del diritto di essere informati n.d.a.), si fa discendere [32] un ulteriore corollario: se esiste un diritto dei consociati ad essere informati, ne conseguirebbe che vi è un interesse, costituzionalmente protetto sempre ai sensi dell'[art. 21 Cost.](#), a che le informazioni che circolano siano trasparenti e veritiere, donde la possibilità di intervenire su quelle notizie che tali requisiti non presentino, e che dunque non godrebbero della tutela costituzionale» [33].

7. L'approccio dell'Unione Europea al problema.

È innegabile che fonte di preoccupazione (tanto negli atti UE che nella giurisprudenza della Corte costituzionale) è in particolare il significativo impatto che le fake news sono andate assumendo nelle strutture e sovrastrutture delle democrazie occidentali, tanto grave da indurre l'UE alla pubblicazione del report “A multidimensional approach to disinformation” ed ad emanare la comunicazione “Tackling online disinformation: a European approach” e, correlativamente a quest'ultima, il Code of Practice on Disinformation (nell'aprile 2018).

In sintesi, circa l'attitudine delle istituzioni UE sui temi trattati, può sostenersi come «sembra favorita, dalle istituzioni europee, la prospettiva che vede nelle IT Companies, cioè i gestori di social network sites e di motori di ricerca, delle “buone alleate” nella lotta alle fake news o ai contenuti illeciti online³¹. Magari da coinvolgere mediante atti di soft-law e di soft-power, senza introdurre delle nuove norme giuridiche di contrasto che possano entrare in conflitto con le tutele costituzionali previste negli ordinamenti degli Stati membri, ma anche nella CEDU e nella [Carta di Nizza](#)» [34].

I principi su cui tali strumenti si fondano sono:

- Improve transparency regarding the way information is produced or sponsored;
- Diversity of information;
- Credibility of information;
- Inclusive solutions with broad stakeholder involvement [35].

Partendo dagli obiettivi della succitata comunicazione ed avvalendosi della collaborazione di taluni dei soggetti più influenti del panorama digitale globale, in particolare piattaforme online ed associazioni di categoria (Signatories), il Code lascia emergere il tentativo di profilare un insieme di principi comuni in grado di orientare le attività dei soggetti privati coinvolti nella lotta al fenomeno delle fake news. Da segnalare come a ciascun soggetto sia lasciata non solo ampia discrezionalità circa l'attuazione dei principi previsti dal Code, ciascuno secondo le proprie caratteristiche strutturali, ma anche facoltà di sottrarsi alle disposizioni del Code tramite atto scritto da notificarsi alla Commissione ed ai sottoscrittori. Correlativamente, il Code assume i tratti di un accordo aperto, prevedendo la possibilità di sottoscrizione per soggetti terzi, e prevede che eventuali emendamenti siano da approvarsi all'unanimità.

Parte della dottrina è scettica nei confronti del Code ed in particolare della sua effettività, per cui «Entrando anche nel merito dell'accordo, destano dubbi le modalità di verifica della validità delle segnalazioni fatte dagli utenti e pervenute alle piattaforme. Posto che il Codice stesso prevede l'autorizzazione verso «esperti indipendenti» a notificare la richiesta di rimozione dei contenuti considerati illeciti ai siti; ha senso chiedere se può ritenersi puntuale ed assolutamente corretta una valutazione condotta da individui costretti a decidere in tutta fretta cosa è illecito e cosa non lo sia, a fronte di una mole abnorme di segnalazioni giornaliere (ricordiamo che ad oggi le utenze di una piattaforma come Facebook si attestano sui 2,2 miliardi). Non risulta possibile garantire una cura nell'analisi dei contenuti e del rispetto delle policy dell'hosting se vengono effettuate con una media di 10 secondi l'una (da un'inchiesta del Guardian³⁷). Inoltre, i membri del team Community Operations di Facebook sono stranieri, non madrelingua» [36].

8. L'approccio nazionale al contrasto delle Fake news.

Per quanto possano esistere dubbi sull'efficacia di normative nazionali, pur ipoteticamente ben strutturate, nel frenare il flusso di informazioni “fake”, viste le

modalità e la diffusione globale degli autori mediati ed immediati di tali operazioni (un soggetto che vuole ottenere una finalità non tutelata dall'Ordinamento giuridico può tranquillamente agire da un altro paese e/o con l'ausilio di migliaia di bot), l'Italia è stata tra i primi Stati a tentare la via della legiferazione.

Un primo esempio in tal senso è stato il disegno di [legge Gambaro: il 17 febbraio 2017](#) è stato proposto in Senato, dagli onorevoli Gambaro, Mazzoni, Divina e Giro, il d.d.l. n. 2688 dal titolo "Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica" [37]. Il d.d.l. propone un'azione repressiva del fenomeno fake news introducendo gli articoli 656-bis, 265-bis e 265-ter nel codice penale, che puntavano a punire chiunque pubblicasse o diffondesse, mediante piattaforme informatiche, "notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi" (art. 1, comma 1). Sanzioni maggiori erano previste per chiunque, nelle medesime modalità di cui sopra, «diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque attività tali da arrecare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell'opinione pubblica» (art. 2, comma 1). Il comma 2 dell'art. 2 puniva "chiunque si rende responsabile, anche con l'uso di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici". L'art 2 evidenziava dunque una fattispecie che prevedeva la commistione "notizia falsa" + "effetti illeciti", mentre meno chiara era la fattispecie dell'art. 1 stabilendo l'obbligo di pubblicare contenuti veri o quantomeno verosimili. La sanzione del nuovo art. 656-bis sarebbe irrogata nei casi di dolo o colpa grave e rispetto a notizie manifestamente infondati o false.

Il progetto attribuisce al gestore della piattaforma (art. 4) l'obbligo di soddisfare la richiesta di rettifica da parte dell'utente e di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche del danneggiato, entro due giorni dalla richiesta, «sulla pagina principale della piattaforma e con la medesima evidenza riservata al contenuto contestato» [38].

Quello da fake news è un danno i cui effetti si dissociano dal contenuto che li ha cagionati, sicchè l'eliminazione di una notizia dal web non assicura la riabilitazione di una persona dinanzi all'opinione pubblica. Allo stesso tempo, la pubblicazione della versione veritiera dei fatti nelle stesse modalità del contenuto contestato garantisce la conoscibilità da parte di tutti i precedenti destinatari della notizia "cattiva", ma non può scientificamente assicurare la loro conoscenza e comprensione [39].

Egli, seppure non sia il gestore di tutta la piattaforma, è dotato dei suoi stessi poteri di controllo e di censura, seppur limitatamente al gruppo di cui è a capo. Dunque, per analogia, si legge: «al fine dell'affermazione della responsabilità del webmaster, non si può prescindere dalla verifica della sua effettiva e consapevole adesione alla condotta qualificante, e pertanto, tenuto conto dell'elevato numero di messaggi da gestire per la pubblicazione nel sito, a questi si può richiedere unicamente un controllo *prima facie* circa la presenza di espressioni immediatamente ed oggettivamente valutabili come diffamatorie» (Trib. Roma, sez. I, 4 luglio 1998). In diritto, si veda anche il [d.lgs. n. 70 del 2003](#) sul commercio elettronico nei servizi dell'informazione, che all'art. 16 prevede «Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso» (cfr. Maccarrone [40]).

È stato osservato come: «Il disegno di legge risultava in aperto contrasto con la normativa comunitaria, e interna, che non prevede un vero e proprio obbligo di sorveglianza tout court a carico degli hosting²⁰. La Direttiva europea 31/2000/CE sul commercio digitale, all'articolo 15 non impone l'obbligo di controllo da parte dei provider sui contenuti creati dagli utenti; pur riservando, nel comma 2, agli Stati membri la possibilità di assoggettare le piattaforme all'obbligo di informare, una volta venute a conoscenza, le autorità giudiziarie su eventuali illeciti, così da poter intervenire. Ma, soprattutto, la proposta di legge appariva lontana dai principi costituzionali, prevedendo una sorta di censura gestita da privati, con l'aggiunta di sanzioni pecuniarie e detentive basate su un complicato discernimento tra «esagerato o tendenzioso» (laddove persino i titoli delle testate registrate spesso sono effettistici), oppure tra “vero” e “falso”; posto che la Costituzione non obbliga ad un'inverosimile “verità” unica. La dottrina ha, infatti, accolto per lo più con perplessità questa iniziativa parlamentare, segnalando la discutibile compatibilità con i principi costituzionali in materia di libertà di espressione. Dubbi riferibili direttamente alla legittimità della

repressione penale del falso, cioè sulla possibilità concreta di configurare a livello giuridico un dovere di verità (...) e «estrema difficoltà, a volte la impossibilità, di distinguere il grano del vero dal loglio del falso» [41].

Il disegno di legge appare comunque postulare un “dovere di verità” incombente su tutti gli individui in base al quale chi intenda divulgare notizie sarebbe tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità delle stesse prima di immetterle nel circuito di diffusione. Tali verifiche ci sembrano presupporre a loro volta l'esistenza di un parametro di diligenza cui il soggetto dovrà attenersi nelle proprie ricerche. La violazione di tale dovere potrebbe poi esser dolosa o colposa nel caso l'autore abbia divulgato la notizia senza aver adeguatamente vagliato il contenuto della stessa [42].

Tra i progetti di intervento penale contro le fake news si segnala anche la proposta di legge De Maria (A.C. 4557/2017)73. Tale testo propone di modificare la fattispecie di dell'[art. 656 c.p.](#), sia mediante l'ampliamento della condotta tipica sia mediante l'inaspimento del trattamento sanzionatorio [].

Ha tentato la normazione della materia anche il disegno di legge Zanda-Filippin su «norme generali in materia di social network per il contrasto alla diffusione su Internet di contenuti illeciti e fake news». Che puntava a una autoregolamentazione e controllo dei contenuti veicolati dalle piattaforme riprendendo esplicitamente il modello della normativa tedesca in materia, focalizzando l'attenzione sulla responsabilità dei gestori dei social network e degli utenti che possono segnalare post illeciti, diffamatori, offensivi e contenenti minacce. Nella normativa prevista dal decreto-legge era inoltre presente un invito all'autoregolamentazione da parte dei gestori per evitare che vengano commessi reati. Anche tale proposta non ha mancato di suscitare perplessità nei commentatori sia per la mancata previsione del reato di “diffusione di false notizie on line” sia per la prevista applicabilità della ipotizzata normativa ai soli social network con un elevato numero di utenti [44].

9. Conclusioni: in cerca di un approccio multilaterale.

Rimane difficile pensare di contrastare la diffusione delle notizie false in ambito locale (nazionale) sulla base dei codici Civile e Penale a fronte di sistemi automatizzati di diffusione delle notizie.

Diventa difficile anche il ruolo dei gestori dei servizi on line. Le piattaforme di distribuzione delle notizie basate sugli algoritmi hanno ridotto i costi di accesso al

mercato e ampliato la portata del medesimo per editori e lettori, ed allo stesso tempo separano il ruolo degli editor dei contenuti e dei curatori della distribuzione delle notizie. Quest'ultimo diventa basato sugli algoritmi, spesso al fine di massimizzare le entrate del traffico e della pubblicità, altre volte con finalità ben più perniciose. Ciò indebolisce il ruolo degli editori come intermediari di qualità e facilita la distribuzione di contenuti di notizie false.

Per altri versi è contestata l'utilità e la possibilità di istituire (come da alcuni suggerito) una qualche "Authority indipendente" che vigili sulle notizie diffuse in rete, riecheggiando in qualche modo l'Orwelliano "Ministero della Verità" [45] che potrebbe configurare nei fatti una sorta di censura che oltre che andare contro la "natura" indipendente e neutra della rete aggiungerebbe una censura "de jure" alla già esistente censura "de facto" privatizzata e gestita dalle piattaforme [46].

Personalmente confidiamo in un incisivo ruolo delle Istituzioni Europee che possa indurre gli OTT a pratiche virtuose, rendendo poi queste globali, dal momento che l'impatto della normativa europea, ed in particolare degli standard normativi delineati dall'Unione Europea, rivela un'importante influenza nell'orientare le scelte strategiche delle multinazionali anche fuori dai propri confini, nonché in conseguenza anche le scelte legislative di paesi extracomunitari (c.d. "Bruxelles effect") [47]. Sempre ricordando che l'insieme dei diritti riconosciuti non serve a garantire una generica libertà in Rete, ma ha la specifica funzione di impedire la dipendenza della persona dall'esterno e l'espropriazione del diritto di costruire liberamente la propria personalità, identità [48] ed opinione.

Riferimenti bibliografici

- [1] In <https://theguardian.com/technology/2018/nov/05/tim-berners-lee-launches-campaign-to-save-the-web-from-abuse>.
- [2] The Guardian, *ibidem*.
- [3] Gli esempi di eclatanti campagne di fake news sono purtroppo già numerosi, si pensi nelle recenti vicende generate dal Covid-19: a titolo di esempio, un report del Servizio Europeo per l'Azione Esterna UE, in data 16 marzo 2020, ha individuato una campagna di disinformazione, posta in essere da reti poste all'esterno della UE, per sostenere (per finalità politiche) l'origine antropica e la strumentalizzazione occidentale del virus Covid-19, ma sempre sullo stesso tema vi sono state campagne di notizie inaccurate “*suscettibili di porre in **pericolo** la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali del virus*” diffuse nell'ambito della promozione di farmaci o integratori o di pretese terapie o diete (cfr. https://www.wired.it/internet/social-network/2020/03/22/life-120-panzironi-facebook-youtubel/?utm_source=wired&utm_medium=NL&utm_campaign=default). L'esito è che si è giunti a dover analizzare l'impatto della circolazione delle false notizie sulla diffusione del virus ed a parlare di “infodemia”, ovvero la diffusione straordinaria ed eccessiva di informazioni, alcune non sempre corrette e accurate, che ha reso difficile per le persone trovare fonti attendibili e una guida affidabile quando ne hanno bisogno e spesso li hanno indotti a sottovalutare rischi reali. Cfr. WHO, Risk communication, in Weekly epidemiological record, No 7, 2016, 91, <https://www.who.int/wer/2016/wer9107.pdf>; WHO, Munich Security Conference, 15 febbraio 2020, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/munich-security-conference>; BBC, WHO says fake coronavirus claims causing 'infodemic', 13 febbraio 2020, <https://www.bbc.com/news/technology-51497800>; The Wall Street Journal, In the Coronavirus 'Infodemic,' Here's How to Avoid Bad Information, 22 marzo 2020, <https://www.wsj.com/articles/in-the-coronavirus-infodemic-you-can-manage-the-deluge-of-news-11584882002>; Standord News, People's uncertainty about the novel coronavirus can lead them to believe misinformation, says Stanford scholar, 16 marzo 2020, <https://news.stanford.edu/2020/03/16/fake-news-coronavirus-appealing-avoid/>.
- [4] L. BINDERUP, Global freedom of speech, TRAMES, 2007, 11(61/56), 4, 403 ss.
- [5] G. ORWELL, preface to the first edition of *Animal Farm*, 1945.
- [6] S. RODOTÀ, Una costituzione per Internet?, in *Pol. dir.*, **3**, 2010.

- [7] Bertelsmann Foundation, *Disrupting democracy: point, click, transform*, Washington, 2018, <https://www.bfna.org/project/disrupting-democracy/>.
- [8] John Milton nella sua opera *Areopagitica* nel 1644 e anche John Stuart Mill nel suo libro *Sulla libertà* nel 1859. Successivamente l'espressione è stata utilizzata nei pareri della Corte suprema degli Stati Uniti. In questo ambito il primo riferimento al “Marketplace of ideas” nell'ambito della “the competition of the market” appare nella dissenting opinion del giudice Oliver Wendell Holmes Jr. in *Abrams contro Stati Uniti* (*Jacob Abrams, et al. v. United States*, deciso il 10 novembre 1919, 250 U.S. 616). L'espressione “ Marketplace of ideas “ appare in un'opinione concorrente del giudice William O. Douglas nella decisione della Corte suprema degli Stati Uniti contro *Rumely* nel 1953 (*United States v. Rumely*, deciso il 9 marzo 1953, 345 U.S. 41): «Come gli editori di giornali, riviste o libri, questo editore fa offerte per le menti degli uomini nel mercato delle idee».
- [9] A. EZRA WALDMAN, *The marketplace of fake news*, in *Journal of constitutional law*, Philadelphia, 2018, 845 ss.
- [10] M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *Riv. dir. media*, 1, 2017, 26-40, <http://www.medialaws.eu/rivista/il-contrasto-alla-disinformazione-in-rete-tra-logiche-del-mercato-e-vecchie-e-nuove-velleita-di-controllo/>.
- [11] D.O. KLEIN-J.R. WUELLER, *Fake News: a legal prospective*, in *Journal of Internet Law*, Vol. XX, 10, aprile 2017, <http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Fake-News-A-Legal-Perspective.pdf>, 6.
- [12] Cfr. L. MACCARRONE, *Fake news: il ventunesimo articolo nel ventunesimo secolo*, in www.diritto.it, 2017, <https://www.diritto.it/fake-news-ventunesimo-articolo-nel-ventunesimo-secolo/>.
- [13] G. GHIDINI-A. MASSOLO, *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, in *Relazione* presentata al Convegno di Milano, 5 maggio 2017, del Centro Nazionale di Prevenzione e difesa sociale, https://www.cnpds.it/documenti/fake_news_ghidini_massolo_finale.pdf.
- [14] Proprio grazie alla connessione tra [art. 2](#) ed art. [3 Cost.](#), emerge il concetto di solidarietà come “tolleranza” che in generale si riferisce invece ad un generico dovere di “tollerare solidaristicamente” situazioni potenzialmente pregiudizievoli in ragione di superiori interessi sociali ed individuali. A sua volta, la [Corte di cassazione, con la sentenza n. 26972 del 2008](#)

, ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'[art. 2 Cost.](#)) comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il «livello di tollerabilità» che «ogni persona inserita nel complesso contesto sociale [...] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone», E. NAVARRETTA, Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza, in RCP, 2001, 792.

[15] Commissione Europea, tackling online disinformation, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation>.

[16] C. SHAO-G.L. CIAMPAGLIA-O. VAROL-K.C. YANG-A. FLAMMINI-F. MENCZER, *The spread of low-credibility content by social bots*, in *Nature Communications*, 20 novembre 2018, <https://www.nature.com/articles/s41467-018-06930-7>.

[17] C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1958, 36 s. e nt. 83. Si v. pure A. PACE, *Art. 21*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 2006, 89 s., e M. MANETTI, *ivi*, 789, nt. 28.

[18] C. Fusaro, *op. cit.*, 4.

[19] Più genericamente, in inglese grassroots designa un movimento, un consenso, un insieme di comportamenti sociali, che sono radicati in una comunità da molto tempo, dei quali la comunità ha memoria. Astroturfing, per converso, indica qualsiasi categoria merceologica o anche, per esempio, un'idea politica che, lungi dall'essere radicata da tempo in una comunità, gode in realtà di una promozione a tavolino e di una serie di falsi ricordi costruiti artificialmente da un gruppo di marketing organizzato. Si veda W. TRUETT ANDERSON, *Astroturf - The Big Business of Fake Grassroots Politics*, in *Jinn Magazine*, 2, 1996. Il primo a parlare di astroturfing fu l'allora senatore democratico del Texas (e futuro candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti) Lloyd Bentsen, che nel 1985, di fronte a un'intensa attività di lobbying da parte dell'industria assicurativa consistente in un inusuale flusso di lettere, disse «un texano riconosce la differenza tra grassroot e astroturf, questa è corrispondenza organizzata» (Ryan Sager, *Keep Off the Astroturf*, in *New York Times*, 18 agosto 2009, <https://www.nytimes.com/2009/08/19/opinion/19sager.html>).

[20] Information Society Project at Yale Law School and the Floyd Abrams Institute for Freedom of Expression, *Fighting Fake News (Workshop Report)*, 2017, 5,

https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/isp/documents/fighting_fake_news_-_workshop_report.pdf.

[21] K. LERMAN-X. YAN-X.Z. WU, *The “Majority Illusion” in Social Networks*, in *PLoS ONE* 11(2), 2016, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147617>.

[22] S. SLOMAN-P. FERNBACH, *The knowledge illusion: Why we never think alone*, Londra, 2018.

[23] Nei paesi anglosassoni, con “Bot” s'intende un programma autonomo che nelle reti sociali fa credere all'utente di comunicare con un'altra persona umana. Questi bot migliorano di anno in anno ed è sempre più difficile distinguere un bot da una persona umana.

[24] Crf. G. GHIDINI-A. MASSOLO, *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, cit. 7.

[25] Cfr. C. DE MEO, *Fake news: aspetti legali connessi alla disinformazione*, in www.diritto.it, 2017, <https://www.diritto.it/fake-news-aspetti-legali-connessi-alla-disinformazione/>.

[26] S. KNOBLOCH-WESTERWICK-S.B. KLEINMAN, *Preelection selective exposure: Confirmation bias versus informational utility*, in *Communication Research* 39.2, 170 ss., 2012, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0093650211400597>.

[27] F. FUBINI, *Privacy e fake news sono strettamente collegate*, in *Corriere della sera*, 17 maggio 2018, [https://www.corriere.it/sette/18_maggio_17/privacy-fake-news-f4a31f06-5869-11e8-9f2b-7afb418fb0c0_preview.shtml](https://www.corriere.it/sette/18_maggio_17/privacy-fake-news-f4a31f06-5869-11e8-9f2b-7afb418fb0c0_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=oZXVyZMC&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fsette%2F18_maggio_17%2Fprivacy-fake-news-f4a31f06-5869-11e8-9f2b-7afb418fb0c0.shtml)

[1f06-586](https://www.corriere.it/sette/18_maggio_17/privacy-fake-news-f4a31f06-5869-11e8-9f2b-7afb418fb0c0_preview.shtml)

[9-11e8-9f2b-7afb4](https://www.corriere.it/sette/18_maggio_17/privacy-fake-news-f4a31f06-5869-11e8-9f2b-7afb418fb0c0_preview.shtml)

[18fb0c0_preview.shtml?reason=una](https://www.corriere.it/sette/18_maggio_17/privacy-fake-news-f4a31f06-5869-11e8-9f2b-7afb418fb0c0_preview.shtml)

[uthenticated&cat](https://www.corriere.it/sette/18_maggio_17/privacy-fake-news-f4a31f06-5869-11e8-9f2b-7afb418fb0c0_preview.shtml)

[=1&cid=oZXVyZMC&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fsette%2F18_maggio_17%2Fprivacy-fake-news-f4a31f06-5869-11e8-9f2b-7afb418fb0c0.shtml](https://www.corriere.it/sette/18_maggio_17/privacy-fake-news-f4a31f06-5869-11e8-9f2b-7afb418fb0c0_preview.shtml).

[28] S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973; ID., *Lectio magistralis tenuta a Bordeaux (in pari data) per la laurea Honoris causa 28/10/2005*, in <https://www.privacy.it/archivio/rodo20051028.html>.

[29] ID., *Una costituzione per Internet?*, in *Pol. dir.*, 3, 2010, 348.

[30] C. COSENTINO, *L'era dell'inganno*, in *Comparazione e diritto civile*, aprile 2019,

www.comparazionedirittocivile.it.

[31] *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. giur.*, XVI, 1989, 1 ss.; più di recente F. DONATI, [L'art. 21 della Costituzione](#) settanta anni dopo, in *MediaLaws*, 2018, 3, <http://www.medialaws.eu/rivista/lart-21-della-costituzione-settanta-anni-dopo/>.

[32] In questo senso si v. O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, 46 ss. G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di internet*, 75, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-S. QUINTARELLI, *Parole e potere: Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017.

[33] R. PERRONE, *Fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in tema di tutela costituzionale del falso*, in *Nomos*, 2018, 10, <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/roberto-perrone-fake-news-e-liberta-di-manifestazione-del-pensiero-brevi-coordinate-in-tema-in-tema-di-tutela-costituzionale-del-falso/>.

[34] C. MAGNANI, *Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee*, in *Forum quaderni Costituzionali*, aprile 2019, 6, <http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/magnani.pdf>.

[35] Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Tackling online disinformation*, in <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation>.

[36] C. MAGNANI, *Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee*, cit.

[37] In <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/47680.pdf>.

[38] Cfr. L. MACCARRONE, *Fake news: il ventunesimo articolo nel ventunesimo secolo*, cit.

[39] *Ibid.*

[40] L. MACCARRONE, *Fake news: il ventunesimo articolo nel ventunesimo secolo*, cit.

[41] C. MAGNANI, *Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee*, cit.

[42] ID., *Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee*, cit.

[43] Per una ampia panoramica sulle ipotesi del contrasto penale alle Fake News Cfr. A.

GULLO, *Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale: alcune note introduttive*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2, 2019.

[44] M. MONTI, *La proposta del ddl Zanda-Filippin sul contrasto alle fake news sui social network: profili problematici*, in *Rivista diritti comparati*, 3, 2019, <https://www.diritticomparati.it/la-proposta-del-ddl-zanda-filippin-sul-contrasto-alle-fake-news-sui-social-network-profil-problematici/>.

[45] N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'Autorità Pubblica della Verità?*, in *Media Laws-Riv. dir. media*, 1, 2018, <http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-diffusione-dei-social-media-abbiamo-bisogno-di-unautorita-pubblica-della-verita/>.

[46] Cfr. M. MONTI, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Riv. inf.*, 1, 2019, 35 ss.

[47] Si fa riferimento al c.d. Brussel Effect. Sul punto si sta ormai formando una coesa e consolidata opinione. Per approfondire tale tema si rinvia, ad esempio, a A. Bradford, *The Brussel effect*, 2020.

[48] Cfr. S. RODOTÀ, *Verso una dichiarazione dei diritti di internet*, in https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/193/Internet_Libe.pdf.